

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12253/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12253 del 2023, proposto da Fondazione Piccolo America, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cineventi s.r.l., Fondazione Pistoletto e Annydi s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prot. DG-CA| 13/06/2023 |decreto 2151 della Direzione Generale Cinema di approvazione della graduatoria pubblicata in data 13 giugno 2023 nella quale all'istante venivano riconosciuti 62 punti su 100 e concesso il contributo per l'anno 2022 di euro 50.000,00 (all. 1) invece del punteggio di 88 su 1000 e di un

- contributo di euro 200.000,00 previsto dalla graduatoria definita dalla Commissione di valutazione alla data del 27 luglio 2022 (all. 2);
- della nota del Direzione Generale Cinema del 20 febbraio 2023 a firma del Direttore Nicola Borrelli con la quale si riconvocava la Commissione di Valutazione (all. 3);
 - dei verbali della Commissione di Valutazione nn. 4 e 5 (all. 4 e 5) e della graduatoria allegata al verbale n. 5;
 - dell'intero procedimento, per quanto di interesse del ricorrente, successivo alla nota del 20 febbraio 2023;
 - dell'art. 4, comma 1, dell'avviso pubblicato in data 13 maggio 2022 – DA-CA|13/05/2022|DECRETO 1779 (all.6);
 - della nota del 28.08.2023 con la quale veniva rigettata la richiesta di annullamento in autotutela (all. n.7).
 - di ogni altro atto, conseguente e/o presupposto anche se non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che il ricorso in epigrafe ha ad oggetto il provvedimento con cui il Ministero della cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo, a conclusione della procedura indetta ai fini della concessione, per l'anno 2022, dei contributi di cui all'art. 27, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, ha approvato la graduatoria dei "progetti speciali" con indicazione dei relativi punteggi e dell'entità del contributo assegnato per quelli ammessi a finanziamento;

CONSIDERATO che, essendo state formulate a supporto del gravame censure idonee a determinare la caducazione dell'intera procedura, rivestono la qualità di

controinteressati tutti i soggetti i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento in base al provvedimento impugnato;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni dei controinteressati e, segnatamente, di Cineventi s.r.l., Fondazione Pisoletto e Annydi s.r.l.;

RITENUTO, pertanto, che vada disposta, *ex art. 49, comma 1, c.p.a.*, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati nella graduatoria in argomento, all'uopo autorizzando la ricorrente, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, ad avvalersi della notifica per pubblici proclami *ex art. 49, comma 3, c.p.a.*;

RITENUTO che detta integrazione del contraddittorio andrà effettuata con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di rinviare la trattazione della causa all'udienza pubblica del 27 maggio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo all'udienza pubblica del 27 maggio 2025.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO